



Segreteria Generale

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 52 del 03-06-2022

OGGETTO:

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD AVVERSO ATTO DI CITAZIONE DELLA SIG.RA SAMPAOLO GIOVANNA

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **tre** del mese di **Giugno**, alle ore **13:50** nella Sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. Presiede l'adunanza il Sindaco **dott. Nicola Affinito** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.

		PRESENTI	ASSENTI	
AFFINITO NICOLA	Sindaco	X		
MORETTI MARIO	Assessore	X		
BARBATO NICOLA MAURO	Assessore	X		
BARBATO EUFEMIA	Assessore		X	
MAURIELLO ELISABETTA	Assessore	X		

Presenti **4**

Assenti **1**

Con la partecipazione del Segretario Generale Avv. Carlo Della Peruta
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti i prescritti pareri previsti dall'art. 49 della legge 18/8/2000, n. 267, che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, in merito all'argomento in oggetto indicato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LEGALE

Visti:

- la richiesta di risarcimento danni datata 16.11.2021, trasmessa con pec del 17.11.2021 ed acquisita da questo Ente in pari data al prot.n. 11425, dell'avv. Bernardo Savastano, in nome e per conto della sig.ra Sampaolo Giovanna, nata a Caserta il 23.7.1981 e residente in San Tammaro (CE) alla Via XXIV Maggio n. 35, con la quale si afferma, in particolare, che in data 6.11.2021, alle ore 19,30 circa, l'autovettura Volvo V60 tg.

EP394GF della suddetta sig.ra Sampaolo Giovanna, condotta da tale sig. Natale Antonio, mentre si trovava in Carinaro alla Via Larga, senza, tuttavia, indicare né se tale autovettura era in movimento, né la sua direzione di marcia e né il punto preciso del sinistro, avrebbe subito non quantificati danni alla ruota anteriore sinistra e danni meccanici da accertare, a causa di una buca presente sulla strada, non visibile per la scarsa illuminazione e piena d'acqua per la pioggia;

- la denuncia del suddetto sinistro prot.n. 11513 del 18.11.2021, inoltrata dal Responsabile del Servizio Legale al broker di questo Comune MAG S.p.A., soggetto attraverso il quale vengono effettuate le comunicazioni alla compagnia assicurativa di questo Comune Vittoria Assicurazioni S.p.A., giusta polizza n. F51.014.0000945943;

- la nota prot.n. 11517 del 18.11.2021, con la quale il Responsabile del Servizio Legale ha chiesto al suddetto avv. Bernardo Savastano di precisare il punto in cui si sarebbe verificato detto sinistro e la direzione di marcia tenuta dal sig. Natale Antonio con la suddetta autovettura nella circostanza del sinistro;

- la comunicazione inviata a mezzo P.E.C. il 19.11.2021 ed acquisita da questo Ente in pari data al prot.n. 11552, con la quale il succitato avv. Bernardo Savastano, in particolare, ha precisato che i rilievi fotografici erano stati scattati il giorno successivo, mentre il sinistro si era verificato quando era buio e la buca era piena d'acqua per la pioggia, e che, in merito alla direzione di marcia tenuta dal veicolo della sua assistita, lo stesso proveniva da Gricignano ed era diretto in zona Asi;

- la comunicazione inviata a mezzo P.E.C. il 19.11.2021 ed acquisita da questo Ente in pari data al prot.n. 11553, con la quale il succitato avv. Bernardo Savastano, ad integrazione della precedente sua comunicazione, ha trasmesso n. 2 fotografie relative al luogo del sinistro;

- la richiesta di accertamenti riguardante il succitato sinistro, formulata, con nota prot. n. 11605 del 22.11.2021, dal Responsabile del Servizio Legale ai Responsabili del Servizio di Polizia Municipale e del Servizio Tecnico di questo Comune;

- la relazione prot. n. 11684 del 23.11.2021, con la quale il Responsabile dell'Area LL. PP. e Manutenzioni, in riscontro alla precitata richiesta del Responsabile del Servizio Legale, significava che: la strada denominata via Larga è divisoria con il Comune di Gricignano di Aversa e nella direzione da Gricignano di Aversa verso zona ASI il lato sx è di proprietà del Comune di Carinaro mentre il lato dx è di proprietà del Comune di Gricignano di Aversa, ma che è in capo al Comune di Carinaro la manutenzione dell'intera strada; non si era a conoscenza se alla data del sinistro era o meno presente una buca nella sede stradale e che nei giorni successivi al presunto sinistro l'ufficio non aveva effettuato lavori di ripristino del manto stradale;

- la nota prot.n. 12369 del 14.12.2021, con la quale, ad integrazione della precedente propria denuncia di sinistro prot.n. 11513 del 18.11.2021, il Responsabile del Servizio Legale trasmetteva al broker di questo Comune MAG S.p.A. la relativa relazione del Responsabile dell'Area LL.PP. e Manutenzioni di questo Comune, acquisita al prot.n. 11684 in data 23.11.2021, nonché la comunicazione dell'avv. Bernardo Savastano, acquisita al prot.n. 11552 in data 19.11.2021, integrativa della sua richiesta risarcitoria, e n. 2 fotografie del luogo del sinistro, trasmesse dal medesimo avvocato con pec del 19.11.2021;

- l'atto di citazione notificato a mezzo PEC il 23.2.2022 ed acquisito in pari data al prot.n. 3939, con il quale la sig.ra Sampaolo Giovanna, rappresentata e difesa dagli avv.ti Savastano Bernardo e Striano M. Annunziata, ha convenuto in giudizio questo Comune innanzi al Giudice di Pace di Napoli Nord per l'udienza del 15.6.2022, per ottenere il risarcimento dei danni per un importo non precisato, nei limiti di € 1.032,00, per un sinistro che sarebbe avvenuto in data 6.11.2021, alle ore 19,30 circa, allorché l'autovettura Volvo V60 tg. EP394GF della suddetta sig.ra Sampaolo Giovanna, condotta da tale sig. Natale Antonio, mentre si trovava in Carinaro alla Via Larga, con direzione di marcia verso Teverola, poco prima del sottopasso ferroviario, sarebbe finita con la ruota anteriore sinistra in una buca presente sul manto stradale, riportando danni alla gomma, al cerchio e all'ammortizzatore, a causa di una buca non visibile per la mancanza di illuminazione pubblica e piena d'acqua piovana, non segnalata presente sulla strada;

- la nota prot.n. 3995 del 24.2.2022, con la quale il Responsabile del Servizio Legale ha inoltrato alla MAG S.p.A. il suddetto atto di citazione e, nell'evidenziare che i suddetti lamentati danni non erano né dimostrati né quantificati e che il menzionato atto di citazione non era stato preceduto dall'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, previsto a pena di improcedibilità dall'art. 3 del Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, chiedeva di provvedere in tempo utile alla designazione del legale, al quale questo Comune avrebbe dovuto conferire il mandato per la difesa nel suddetto giudizio, comunicandone il nominativo ed i relativi contatti a questo Ente;

- la comunicazione, trasmessa con pec del 24.2.2022 a questo Ente, che l'ha acquisita in pari data al prot.n. 4005, con la quale l'Ufficio Sinistri della MAG S.p.A. ha comunicato di avere inoltrato a Vittoria Assicurazioni il suddetto atto di citazione, preannunciando che avrebbe comunicato in tempo utile il nominativo del legale incaricato dallo stesso per la costituzione in favore di questo Comune all'udienza del 19/05/2022, per potere

procedere con Delega e Delibera;

- la comunicazione, trasmessa con pec del 4.3.2022 a questo Ente, che l'ha acquisita al prot.n. 4333 in data 7.3.2022, con la quale la Vittoria Assicurazioni S.p.A. in relazione al sinistro di che trattasi, contraddistinto dal suo codice F51.21.03879, nel rilevare che i danni rientrano nella franchigia contrattuale di € 2.000,00 e che la richiesta era più elevata rispetto all'importo di € 267,00 riscontrato con una perizia della medesima assicurazione, sosteneva in particolare che: *"non essendoci accordo sul quantum né certezze sull'eventuali responsabilità impegnate, le richieste delle parti, comunque in franchigia, dovranno essere gestite direttamente dal Comune Assicurato che definirà le posizioni, se effettivamente si ritiene responsabile degli eventi, oppure dovrà costituirsi in giudizio per non rimanere contumace, nel caso decidesse di contestare le richieste."*;

- la nota prot.n. 4423 dell'8.3.2022, indirizzata alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. ed al broker MAG S.p.A., con la quale il Responsabile del Servizio Legale di questo Comune evidenziava che quanto sostenuto dalla Vittoria Assicurazioni S.p.A. con la precisata sua comunicazione acquisita al prot.n. 4333 in data 7.3.2022 violasse palesemente gli articoli 4.3. e 4.4 del Capitolato RCT/RCO e che: *"Infatti, il suddetto art. 4.3. prevede, in particolare, che la compagnia assicurativa in indirizzo debba assumersi la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, designando ove occorra, legali o tecnici, mentre il successivo citato art. 4.4. prevede espressamente, in particolare, che: "In caso di sinistro indennizzabile a termini contrattuali al di sotto della franchigia di polizza, la Società provvederà alla definizione dello stesso previo BENESTARE dell'Ente Contraente che dovrà dare esplicito consenso o meno entro trenta giorni dalla data di richiesta; trascorsi i 30 giorni senza alcun riscontro da parte dell'Ente, la società procederà mediante silenzio/assenso e tramite acquisizione di formale disponibilità transattiva dal danneggiato ed inoltrerà ogni tre mesi alla Contraente, allegando tutta la documentazione utile a comprovare l'attività negoziale intrapresa, un rendiconto complessivo dei sinistri definiti ...". Alla luce delle citate norme del Capitolato RCT/RCO, è illegittimo ed inaccettabile il rifiuto da parte di codesta compagnia assicurativa della gestione dei sinistri e della designazione dei legali per la difesa nei giudizi, per i quali questo Ente ha trasmesso i relativi atti di citazione, e si rinnova, pertanto, la richiesta di provvedere con urgenza alla designazione dei suddetti legali, ai quali questo Comune dovrà conferire i relativi mandati, comunicandone i nominativi ed i relativi contatti a questo Ente."*;

- la nota prot.n. 4914 del 22.3.2022, indirizzata alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. ed al broker MAG S.p.A., con la quale il Responsabile del Servizio Legale di questo Comune chiedeva con urgenza Comune le perizie di cui all'oggetto, menzionate nella succitata comunicazione della Vittoria Assicurazioni S.p.A., trasmessa con P.E.C. del 4.3.2022 ed acquisita da questo Ente al prot.n. 4333 in data 7.3.2022;

- la comunicazione inoltrata dalla MAG S.p.A. – Ufficio Sinistri con pec del 29.3.2022 ed acquisita da questo Ente al prot.n. 5122 in pari data, con la quale si faceva presente che la Compagnia Vittoria Assicurazioni aveva ribadito la facoltà di non volere costituirsi per conto di questo Comune;

- la comunicazione dell'1.4.2022, inoltrata dalla MAG S.p.A. – Ufficio Sinistri con pec del 10.5.2022 ed acquisita da questo Ente al prot.n. 6666 in pari data, avente ad oggetto: Sx. f512103879 - Vs. rif. 2021/0012917 - Comune di Carinaro / Sanpaolo Giovanna - Sx f512104156 Vs. rif. 2021/0013743 - Comune di Carinaro / Krasniqi Nexhmi, con la quale la Vittoria Assicurazioni, ha sostenuto, in particolare, che: *"Facciamo seguito alla Vs. richiesta relativa ai sinistri indicati in oggetto, per comunicare che, la documentazione indicata essendo interna, ed essendo la pratica in una fase di precontenzioso, non possiamo, seppur spiacenti, dar seguito alle Vostre richieste. Il sinistro in oggetto, inoltre, esula dall'ambito di applicazione dell'art 146 del DLgs. 209/2005 e del DM 191/2008 sulla procedura di richiesta accesso agli atti. In ogni caso, ci rendiamo eventualmente disponibili a far visionare la documentazione richiesta, senza possibilità di estrarne copia, previo appuntamento presso il nostro ispettorato sinistri competente."*;

- la nota inoltrata per conoscenza a questo Comune, che l'acquisiva al prot.n. 6697 in data 10.5.2022, con la quale la il broker sollecitava la Vittoria Assicurazioni a fornire a questo Comune gli atti peritali richiesti;

- la perizia riguardante la suddetta autovettura, inoltrata dal broker ed acquisita da questo Ente al prot.n. 6899 in data 17.5.2022;

Considerato che:

- il sinistro in argomento ed i relativi danni lamentati dalla parte attrice non risultano essere stati né accertati né dimostrati;

- il valore della causa è inferiore alla franchigia di € 2.000,00 previsto dalla suddetta polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi, per cui la controversia è gestibile direttamente da questo Ente;

- sono comunque risultati vani i ripetuti tentativi di coinvolgere nella controversia di che trattasi la compagnia assicurativa di questo Comune Vittoria Assicurazioni S.p.A., che non ha provveduto alla designazione del suddetto legale;

Rilevato che il valore della controversia non eccede € 1.100,00 e che, pertanto, le parti possono stare in giudizio personalmente ai sensi dell'art. 82 c.p.c.;

Ritenuto pertanto opportuno che questo Comune si costituisca nei termini nel suddetto giudizio davanti al Giudice di Pace di Napoli Nord, autorizzando il Sindaco, in qualità di Legale rappresentante, a costituirsi personalmente in giudizio in rappresentanza di questo Comune, sia per ragioni di convenienza economica che di facilità nel fare valere le ragioni di questo Comune, delegando il funzionario dott. Giacomo Levita a partecipare alla prima udienza e alle successive;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1. DI RITENERE** la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. DI AUTORIZZARE** il Sindaco a costituirsi personalmente nel giudizio instaurato innanzi al Giudice di Pace di Napoli Nord avverso l'atto di citazione, di cui alla precitata narrativa, notificato a mezzo pec il 23.2.2022 ed acquisito in pari data al prot.n. 3939, con il quale la sig.ra Sampaolo Giovanna, con il quale la sig.ra Sampaolo Giovanna, rappresentata e difesa dagli avv.ti Savastano Bernardo e Striano M. Annunziata, ha convenuto in giudizio questo Comune innanzi al Giudice di Pace di Napoli Nord per l'udienza del 15.6.2022, per ottenere il risarcimento dei danni per un importo non precisato, nei limiti di € 1.032,00, per il sinistro di cui alla precitata narrativa.
- 3. DI DELEGARE** il Funzionario dott. Giacomo Levita alla gestione della controversia in argomento ed a partecipare a tutte le udienze del giudizio.
- 4. DI MANDARE** al Funzionario Responsabile del Servizio di Polizia Municipale dott. Giacomo Levita per gli adempimenti consequenziali.
- 5. DI DICHIARARE** la presente immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, con separata votazione espressa nei modi di legge.

Carinaro, lì 3 Giugno 2022

Il Responsabile del Servizio Legale

SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Carlo DELLA PERUTA)

PARERI DI CUI ALL'ARTICOLO 49 DEL D. LGS 18.8.2000, N° 267

Oggetto

**COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD
AVVERSO ATTO DI CITAZIONE DELLA SIG.RA SAMPAOLO GIOVANNA.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:

X

Parere favorevole

	Parere sfavorevole
Carinaro, lì 03.06.2022	
	Il Responsabile del Servizio (Dott. Carlo Della Peruta)
<i>PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE</i>	
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:	
	Parere favorevole
	Parere sfavorevole
X	Parere irrilevante
Carinaro, lì 03.06.2022	Il Responsabile del Servizio (Dott. Maria Marsilio)

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta, che precede;

Preso atto dei pareri, favorevolmente espressi dai responsabili dei servizi interessati;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

Di approvare integralmente la sopra riportata proposta di deliberazione.

Successivamente, con separata ed unanime votazione favorevole, delibera di dichiarare, ai sensi del comma 4, art.134 del D.Lgs.n.267/2000, il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
Dott. Nicola Affinito

Il Segretario Generale
Dott. Carlo Della Peruta



Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.n.82/2005 e ss.mm.ii.